

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO LEGALE E CONTENZIOSO DI ATENE0
(D.R. n. 393 del 15 novembre 2018)

ART. 1
OGGETTO

Il presente regolamento disciplina il funzionamento e l'attività dell'Ufficio legale e contenzioso di Ateneo e, nel rispetto della vigente normativa di settore e dello Statuto, i criteri di attribuzione dei contenziosi tra esso e l'Avvocatura Generale dello Stato, nonché i criteri in base ai quali l'Università può avvalersi degli avvocati del Libero Foro.

ART. 2
COMPITI E FUNZIONI

1. L'Ufficio legale e contenzioso di Ateneo è struttura di staff alla Direzione generale dotata di autonomia funzionale nell'ambito della struttura organizzativa dell'Amministrazione universitaria.
2. Compete all'Ufficio legale:
 - a) la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Università nelle controversie giudiziali e di arbitrato affidate dall'Amministrazione, nonché nelle eventuali fasi conciliative;
 - b) l'assistenza all'Avvocatura dello Stato nelle controversie affidate al patrocinio della stessa;
 - c) la predisposizione di transazioni stragiudiziali, su richiesta dei competenti organi accademici;
 - d) la formulazione di pareri in ordine ad atti, casi, questioni e contratti;
 - e) la collaborazione con gli organi e uffici competenti nella redazione e revisione delle norme statutarie e regolamentari dell'ente;
 - f) l'attività di informazione, a mezzo di comunicazioni prioritariamente inviate per via telematica, agli uffici in ordine a novità e modifiche normative, orientamenti giurisprudenziali e buone prassi.

ART. 3
ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO

1. All'Ufficio legale e contenzioso è preposto, in qualità di responsabile, un dipendente di categoria EP ovvero D ai sensi del vigente CCNL, in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio della professione di avvocato.
2. Il responsabile dell'Ufficio legale e contenzioso assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo di tutte le attività di competenza dell'Ufficio, giudiziali, stragiudiziali e consultive; promuove l'informazione e la collaborazione reciproca tra gli avvocati; coordina l'esame e la valutazione collegiale delle questioni giuridiche di maggiore rilievo; assegna gli affari contenziosi e consultivi agli avvocati in ragione delle conoscenze specifiche, delle eventuali specializzazioni, del carico di lavoro e dell'esperienza acquisita nella cura di precedenti in materia, assicurando di norma l'alternanza; gestisce i capitoli di bilancio, necessari per il funzionamento dell'Ufficio, in relazione ai quali ha ricevuto la delega dal Direttore generale.

ART. 4
GESTIONE DELLE CONTROVERSIE

1. L'azione e la costituzione in giudizio, le transazioni e gli arbitrati sono deliberati, in conformità alle previsioni dello Statuto, dal Consiglio di amministrazione cui spetta anche la scelta del patrocinante.
2. Il mandato è conferito dal Rettore, o dal Prorettore in caso di sua assenza o impedimento, per ogni singolo grado di giudizio. La determinazione del compenso di spettanza del patrocinante è effettuata con atto gestionale del Direttore Generale in applicazione delle tariffe professionali vigenti e di quanto disciplinato dal presente regolamento.
3. Le strutture e gli uffici dell'Università forniscono all'Ufficio legale e contenzioso e, per il tramite di esso all'Avvocatura dello Stato e agli Avvocati del libero foro incaricati, le informazioni, i chiarimenti e i documenti occorrenti per l'adempimento dei compiti professionali, unitamente ad una relazione dettagliata sui fatti, nei termini necessari alla predisposizione degli atti diretti alla costituzione in giudizio e alla successiva gestione della

controversia. Informano altresì tempestivamente l'Ufficio in merito ad ogni successiva notizia inerente la causa trattata.

ART. 5 ATTIVITÀ CONSULTIVA

1. L'Ufficio legale e contenzioso predispone pareri su richiesta degli organi di governo e del Direttore generale.
2. Le istanze di parere legale da parte dei responsabili delle strutture didattico-scientifiche, amministrative e di servizio possono essere proposte in relazione a problematiche complesse di natura giuridica che comportino la risoluzione o l'interpretazione di questioni particolarmente impegnative, non riconducibili all'attività di normale competenza delle strutture medesime e degli uffici che ne fanno parte; esse sono rivolte alla Direzione Generale corredate da una relazione istruttoria e dalla occorrente documentazione.
3. La Direzione Generale, prima dell'inoltro all'Ufficio legale e contenzioso, verifica l'effettivo ricorrere delle condizioni di cui al presente articolo.
4. I pareri sono sottoscritti dal responsabile dell'Ufficio congiuntamente all'avvocato estensore e comunicati alla struttura richiedente a cura del Direttore Generale.
5. L'istruttoria e la responsabilità dei procedimenti interessati dall'attività di consulenza da parte dell'Ufficio legale rimangono in ogni caso e ad ogni effetto in capo all'organo o alla struttura competente.

ART. 6 STATUS GIURIDICO DEI DIPENDENTI AVVOCATI

1. I dipendenti addetti all'Ufficio legale in qualità di avvocati sono iscritti negli elenchi speciali previsti dalla legge sull'ordinamento della professione forense. Le spese d'iscrizione e di copertura assicurativa professionale obbligatoria sono a carico dell'Università.
2. Essi svolgono la propria attività professionale nel rispetto dei principi di cui all'art. 23 (avvocati degli enti pubblici) della l. 31 dicembre 2012, n.247, e comunque in piena osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di pubblico impiego, con particolare riguardo al d.lgs. n. 165/2001 e successive modifiche, delle vigenti disposizioni di Ateneo inerenti il personale tecnico amministrativo e nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dalla contrattazione nazionale ed integrativa.
3. In virtù del proprio particolare status giuridico, gli avvocati assegnati all'Ufficio legale svolgono i compiti difensivi in piena autonomia e indipendenza. Essi sono addetti in via esclusiva alla trattazione delle attività e affari dell'Ufficio con esclusione di ogni attività di gestione amministrativa.
4. L'orario di lavoro dell'avvocato, tenuto conto della vigente disciplina contrattuale, è articolato in maniera flessibile, in relazione alle esigenze professionali.

ART. 7 PATROCINIO DELL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

1. Nel caso in cui sia necessario resistere in giudizio o promuovere un contenzioso, l'Università si avvale di norma del patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato, salvo conflitto potenziale d'interessi con amministrazioni statali, regioni e altri enti pubblici che si avvalgono della difesa dell'Avvocatura erariale, nelle seguenti materie:
 - a) contenzioso amministrativo relativo agli studenti;
 - b) contenzioso amministrativo relativo ai rapporti di lavoro con il personale docente;
 - c) contenzioso amministrativo relativo alle procedure concorsuali per il reclutamento del personale docente e non docente;
 - d) contenzioso relativo ai rapporti di lavoro del personale tecnico amministrativo e dirigente.
2. Per i contenziosi indicati al precedente comma 1, la difesa può essere affidata all'Ufficio Legale e contenzioso nei casi d'urgenza o quando vi siano ragioni che richiedano un maggiore e più efficace coordinamento tra l'attività difensiva e quella istruttoria.

ART. 8 PATROCINIO INTERNO

1. Nel caso in cui sia necessario resistere in giudizio o promuovere un contenzioso, l'Università si avvale di norma del patrocinio dei propri avvocati interni appositamente iscritti all'Elenco speciale dell'ordine professionale, nelle seguenti materie:

- a) contenzioso civile, previdenziale, tributario e azioni di recupero crediti, salvo che per quelli derivanti da contenzioso seguito dall'Avvocatura erariale;
- b) costituzioni di parte civile nei procedimenti penali;
- c) contenzioso amministrativo non previsto dall'articolo 7.

2. È fatta salva la facoltà dell'Università di ricorrere all'Avvocatura erariale anche nei casi di cui al precedente comma 1 in ragione della particolare complessità, rilevanza economica e/o specializzazione nonché per motivi di opportunità.

3. Il Direttore Generale, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. può, con disposizione motivata, avvalersi, nel primo grado di giudizio, del patrocinio di propri funzionari in servizio in possesso di procura speciale alle liti, nei contenziosi incardinati innanzi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria aventi ad oggetto il rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 413, comma 5, c.p.c.

4. Gli avvocati interni devono tenere informato il Direttore Generale dell'andamento e degli sviluppi della causa, illustrandone eventuali rischi correlati o ad essa riconducibili; devono formulare specifici pareri sulla opportunità e convenienza ad impugnare i provvedimenti sfavorevoli; devono sottoporre proposte di definizione transattiva eventualmente opportune o proposte dalle controparti o dal giudice, e prospettare, qualora ne ravvisino i presupposti, l'opportunità di transigere la lite. In tale caso, gli avvocati interni sono tenuti a prestare la necessaria assistenza, nonché ad esprimere parere favorevole, nell'eventuale fase transattiva e nella redazione dell'atto di transazione.

ART. 9 PATROCINIO DI AVVOCATI DEL LIBERO FORO

1. Il Consiglio di Amministrazione può decidere che l'Ateneo sia patrocinato da avvocati del Libero Foro nei casi di:

- a) controversie in cui sussiste conflitto potenziale d'interessi con amministrazioni statali, regioni e altri enti pubblici che si avvalgono della difesa dell'Avvocatura erariale;
- b) consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto la cui attività difensiva sia stata efficacemente condotta e positivamente valutata;
- c) altre fattispecie di carattere eccezionale e straordinario debitamente motivate.

ART. 10 COMPENSI PROFESSIONALI

1. Agli avvocati dipendenti dell'Università, iscritti nell'elenco speciale dell'albo degli avvocati, sono riconosciuti i compensi professionali per l'attività svolta nei giudizi innanzi a tutti gli organi di giurisdizione ordinaria, amministrativa e speciale, nonché agli organi di giurisdizione equiparata, ivi compresi i collegi arbitrali, secondo i principi indicati nei commi successivi.

2. A seguito di affidamento dell'incarico di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Università da parte del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale determina con proprio atto il compenso spettante, attenendosi al valore medio di liquidazione ridotto del 50% di cui ai parametri per la liquidazione dei compensi professionali. È escluso dal computo il compenso per la fase di studio della controversia in quanto comunque di competenza dell'Ufficio.

3. Il compenso di cui al comma 2 può essere aumentato fino alla misura del 20% tenendo conto della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, nonché della rilevanza della lite per gli equilibri finanziari o l'immagine dell'Università.

4. Dal compenso determinato ai sensi dei commi precedenti è detratta una quota del 10% destinata a finanziare per il 60% i fondi per il trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo previsti dal vigente CCNL e per il restante 40% le spese generali e l'aggiornamento professionale degli avvocati.

5. I compensi professionali oggetto del presente articolo gravano sul capitolo del bilancio dell'Università dedicato alle spese per patrocinio legale; essi sono corrisposti al lordo delle ritenute di legge ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione, salva l'IRAP.

6. I compensi professionali si aggiungono alla retribuzione di risultato. Per il personale di categoria EP, nel caso essi superino il triplo dell'ammontare della medesima retribuzione di risultato, quest'ultima è ridotta della metà.

7. I compensi professionali possono essere corrisposti fino ad una somma non superiore all'80% del trattamento economico tabellare, ai sensi del vigente CCNL, in godimento nell'anno precedente a quello di liquidazione dei compensi. Nel caso in cui i compensi raggiungano il 50% dello stesso, la retribuzione di risultato non spetta.

8. Nel caso in cui, rispetto alla disciplina generale contenuta nei precedenti commi 2 e 3, vengano riconosciuti da parte dell'autorità giudiziaria in sede di liquidazione delle spese di lite compensi in misura maggiore, una quota, da definirsi in relazione al caso concreto da parte del Direttore Generale, dell'importo eccedente può essere riconosciuta all'Ufficio come compenso aggiuntivo subordinatamente all'effettivo recupero di detto importo dalla controparte.

9. Il compenso professionale è dovuto agli avvocati addetti all'Ufficio legale esclusivamente in relazione a controversie definite nei singoli gradi di giudizio in modo favorevole per l'Università.

10. Ai fini di cui al comma precedente, si considerano definite in senso favorevole all'Università:

- a) le controversie nelle quali la controparte sia dichiarata soccombente;
- b) le controversie nelle quali la controparte abbia rinunciato alla domanda o agli atti del giudizio;
- c) le controversie in cui venga dichiarata l'estinzione o la perenzione del procedimento, l'improcedibilità o l'inammissibilità della domanda della controparte, o il suo difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse e altre formule analoghe;
- d) le controversie in cui venga dichiarata l'estinzione del giudizio per inattività della parte avversa;
- e) le controversie, non rientranti nelle ipotesi precedenti, nelle quali la decisione conclusiva lasci comunque intatto il provvedimento impugnato dalla controparte;
- f) le transazioni valutate come vantaggiose per l'Università dal Consiglio di amministrazione, che stabilisce in tal caso la misura del compenso professionale spettante, ferma restando la corresponsione dello stesso per la fase giudiziale secondo i criteri di cui ai commi 2 e 3.

11. Nel caso di esito parzialmente favorevole e di transazione, la corresponsione del compenso professionale è limitata alle questioni decise in senso positivo per l'Università. Il Direttore Generale stabilisce in tal caso la misura effettiva del corrispettivo da liquidare.

12. Nel caso di spese liquidate in sentenza o altro provvedimento giurisdizionale, i compensi professionali sono corrisposti nella misura determinata dal Giudice dopo l'avvenuto incasso da parte dell'Amministrazione universitaria fatta salva l'applicazione del comma 4.

13. Nelle ipotesi di maturazione del diritto al compenso professionale, secondo quanto previsto dai commi precedenti, lo stesso è corrisposto a favore dell'avvocato dell'Ufficio che ha curato la lite nella misura dell'80%. Il restante 20% è ripartito, in ragione della categoria rivestita, fra tutti gli altri componenti l'Ufficio.

14. Le economie derivanti dalla applicazione dei commi 6 e 7 del presente articolo compreso il caso di sentenza favorevole con effettivo recupero delle spese legali a carico delle controparti e di superamento da parte dell'avvocato incaricato del limite di cui al medesimo comma 7, sono riversate nel bilancio dell'Università.

ART. 11 ATTI SOTTRATTI ALL'ACCESSO

Ai sensi della normativa vigente in materia, e al fine di salvaguardare il corretto esercizio dell'attività professionale degli avvocati dipendenti dell'Università, sono sottratti all'accesso i seguenti atti e documenti:

- a) pareri legali resi in relazione a liti potenziali o in atto;
- b) atti defensionali e relative consulenze tecniche;
- c) corrispondenza relativa agli affari di cui alle lettere a) e b).

ART. 12 RISORSE PER L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

1. L'aggiornamento professionale costituisce un diritto e un dovere dell'avvocato dipendente ai fini del conseguimento delle conoscenze tecniche necessarie per la migliore tutela degli interessi dell'Università.

2. Gli organi di governo e di gestione assicurano all'Ufficio legale le risorse finanziarie necessarie per la partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento, nonché per l'acquisto di testi, strumenti giuridici e quant'altro occorra per l'ottimale assolvimento dei compiti spettanti all'Ufficio stesso.

ART. 13
DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alla normativa vigente in materia di ordinamento della professione forense.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data del decreto rettorale di emanazione dello stesso ed è pubblicato nel sito *web* istituzionale dell'Università.
3. È abrogato il Regolamento per il funzionamento dell'Ufficio Legale di Ateneo approvato con D.R. n. 293 dell'8 maggio 2013 e ss. mm.